

COVID-19

La pandemia non avrà effetti sui conti aziendali del 2019

Carnesale a pag. 28

E' quanto prevede il documento Oic n. 6 (con precisazioni sulla continuità aziendale)

Pandemia senza effetti sui conti

I bilanci 2019 non vanno rettificati dopo il Coronavirus

DI GAETANO R. CARNESALE*

Nessun effetto Coronavirus sui bilanci 2019. Le conseguenze dell'emergenza sulla salute economico-finanziaria dell'impresa non comporteranno una rettifica dei conti. Le valutazioni sulla continuità aziendale, eventualmente compromessa dalla pandemia, dovranno tuttavia essere adeguatamente dettate in nota integrativa. E' quanto prevede il documento interpretativo Oic n. 6 che ha portato alcune significative precisazioni, rispetto alla bozza precedentemente posta in consultazione, in particolare relativamente alla facoltà di avvalersi della deroga al presupposto della continuità aziendale previsto dall'articolo 7 del dl 23/2020.

Per semplificazione prendiamo come riferimento i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2019, quindi con esercizio coincidente con l'anno solare, ancorché non ancora approvati alla data del 23 febbraio 2020. Le società che si trovano in questa situazione devono preliminarmente analizzare e valutare la prospettiva continuità aziendale sulla base degli elementi in possesso, alla stessa data di chiusura dell'esercizio, con riferimento all'Oic 11 paragrafo 21, secondo il quale le valutazioni delle voci di bilancio vanno effettuate nella prospettiva della continuità aziendale se ritenuta appunto sussistente alla data di chiusura dell'esercizio, o del paragrafo 22 relativo alle significative incertezze sulla capacità aziendale di proseguire agendo in continuità. Ma l'elemento rilevante portato dall'Oic 6 in versio-

ne definitiva è che in questa valutazione prospettica dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, l'analisi non si deve cristallizzare al 23 febbraio, data che segna l'emergenza sanitaria da Covid-19, ma estendersi oltre. Orbene i fatti che sono associati a eventi sorti dopo la data di chiusura dell'esercizio sono di competenza dell'esercizio successivo e, pertanto, non determinano una rettifica dei conti, ma obbligano un'informativa adeguata in nota integrativa quando siano considerati rilevanti. La pandemia, pertanto, non richiede di per se aggiustamenti e rettifiche ai valori contenuti nel bilancio relativo all'esercizio 2019.

Fatta questa preliminare ma fondamentale verifica, ovvero che alla data di chiusura del bilancio gli organi di governance non hanno riscontrato le situazioni previste dal paragrafo 23 dell'Oic 11 (assenza di alternative alla cessazione dell'attività pur in assenza di cause di scioglimento accertate) o dal paragrafo 24 dello stesso Oic 11 (accertata causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 codice civile), possono valutare se, in fase di predisposizione del progetto di bilancio, attivare la deroga prevista dall'articolo 7 del dl 23/2020. Qualora gli amministratori optino per la citata deroga, il bilancio verrà redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad esclusione dei paragrafi 23 e 24 dell'Oic 11 già sopra richiamati e del paragrafo 59 c) dell'Oic 29 (fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale). E' bene però sottolineare come sia necessario fornire nella nota integrativa tutte le informazioni, riporta-

bili nella relazione sulla gestione se prevista, compresa quella relativa agli effetti del Covid-19. Pertanto, qualora ci si avvalga dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 7 dl 23/2020, nella nota integrativa dovrà essere adeguatamente rappresentato il panorama dei peculiari eventi che potrebbero eventualmente far ragionevolmente rilevare: l'assenza di alternative alla cessazione dell'attività, ovvero le già richiamate significative incertezze correlate alla capacità dell'azienda di continuare come entità cibernetico-funzionale operante per un periodo realisticamente futuro stimato in 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. Ovviamente in questo contesto dovranno essere fornite ulteriori informazioni relative agli elementi di rischio, alle incertezze individuate, oltre che alla pianificazione aziendale per fronteggiare in futuro tali rischi ed incertezze.

Per semplificare ci si riferisce ai bilanci chiusi al 31/12/2019 ancorché non ancora approvati. In questa situazione e con lo sguardo alla continuità aziendale in presenza dell'emergenza Covid-19, si possono distinguere tre verifiche da effettuare ed altrettante diverse iniziative da assumere ed informative da inserire in nota integrativa, e non solo per i bilanci ordinari,



che per quelli abbreviati ma anche per quelli micro. Possono avvalersi della deroga di cui sopra le società che, sulla base degli elementi disponibili alla data di chiusura dell'esercizio al 31/12/2019, possono valutare la sussistenza nella prospettiva della continuità aziendale sia con riferimento all'Oic 11, prospettiva di continuità aziendale di cui al punto 21 ovvero del successivo 22, significative incertezze di proseguire l'attività in continuità facendo riferimento anche ai fatti successivi al 23 febbraio 2020.

***vice presidente Inrl**

—© Riproduzione riservata—■